

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 695/AV5 DEL 06/06/2018

Oggetto: Convenzione con Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus per assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in Area Vasta 5 – Ambito distrettuale di Ascoli Piceno. Anno 2018.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Di stipulare, per l'annualità 2018, apposita convenzione ai sensi della D.G.R. Marche n.1081 del 30/07/2008, con l'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus avente Sede in Ascoli Piceno, Via della Cardatura – Zona Industriale c/o Centro Servizi per il volontariato - C.F. 92022880444 iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.4 L.R.n.15/2012 con Decreto di Iscrizione n.547 del 11/10/1996 (Cod. Reg. Volontariato n.0237), per l'erogazione di prestazioni assistenziali domiciliari a pazienti oncologici nell'ambito distrettuale di Ascoli Piceno, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio.
2. Di dare atto che il rapporto convenzionale in oggetto ha durata annuale con decorrenza a far data dal 01/01/2018 anche a sanatoria per le prestazioni già erogate dall'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus nel periodo pregresso all'adozione del presente atto.
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione (All.1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra le parti.
4. Di dare atto che per il numero massimo di pazienti assistibili per l'annualità 2018, pari a n.20, questa Area Vasta n.5 corrisponderà all'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus un contributo onnicomprensivo annuo per paziente di € 550,00, in relazione ad un piano assistenziale di durata non inferiore a gg.15 e non superiore ad anni uno, fatto salvo quanto previsto per eventuali pazienti eccedenti il numero massimo degli assistibili da prendersi in carico soltanto previa autorizzazione del Servizio Cure Domiciliari, con oneri a carico della presente convenzione ridefiniti con abbattimento del compenso ai sensi di quanto previsto all'art.5 dello schema di convenzione che si richiama per intero, in linea con quanto previsto dalla predetta D.G.R. Marche 1081/2008.
5. Di demandare al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno gli adempimenti necessari alla corretta gestione degli aspetti esecutivi del rapporto convenzionale in oggetto.

6. Di precisare che la spesa massima presunta di complessivi € 15.044,08 - pari a quella dell'anno 2017 - sarà registrata al bilancio 2018 sull'autorizzazione di spesa n.30 Sub2, C.E. n.0505120101 (*Acquisto di altre prestazioni sanitarie*) assegnato alla U.O.C. D.A.T.
7. Di specificare che, qualora intervenissero cambiamenti normativi ed economici ritenuti essenziali per garantire la corretta prosecuzione del rapporto convenzionale, l'AV5 rivaluterà conseguentemente l'accordo in essere.
8. Di autorizzare la U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale a provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Associazione I.O.M Ascoli Piceno Onlus, anche a sanatoria per le prestazioni già rese a far data dal 01/01/2018, previa verifica della regolarità delle stesse; dando altresì mandato alla predetta U.O.C. di procedere alla verifica e monitoraggio, nel periodo di vigenza del rapporto convenzionale, in ordine al rispetto degli indirizzi di cui alla D.G.R. Marche n.884/2013.
9. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative di Area Vasta: UOC Direzione Amministrativa Territoriale; Distretto di Ascoli Piceno, Nucleo Controllo atti.
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
12. Di dare atto che, a norma dell'art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n.5.

IL DIRETTORE AREA VASTA N.5
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, visto il documento istruttorio e la dichiarazione del Dirigente della U.O.C proponente, attestano la compatibilità del costo indicato - pari a massimi complessivi € 15.044,08 - con le disposizioni di cui alla D.G.R. Marche n.1617/2017 e che lo stesso verrà rilevato nel Bilancio dell'esercizio 2018 al Conto Economico 0505120101 (*Acquisto di altre prestazioni sanitarie*) assegnato alla U.O.C. D.A.T. Autorizzazione di spesa n.30 Sub2.

IL DIRIGENTE UOC
CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott. Alessandro Ianniello)

IL DIRIGENTE f.f. UOC
ATTIVITA' ECONOMICO - FINANZIARIE
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.17 pagine di cui n.9 pagine di allegati in formato pdf che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SUPPORTO ALL' AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV

Normativa ed altri atti di riferimento:

- Legge n.266 del 11/08/1991 (Legge Quadro sul volontariato);
- Legge n.328/2000;
- Legge n.38 del 15/03/2010;
- D.P.C.M. 14/02/2001;
- D.P.C.M. 12/01/2017;
- L.R. n.13/2003 e s.m.i.
- L.R. n.15 del 30/05/2012;
- PSR 2003/2006;
- PSR 2007/2009;
- PSSR 2012/2014;
- DGR Marche n.606 del 20/03/2001;
- DGR Marche n.1081 del 30/07/2008;
- DGR Marche n.274/2010;
- DGR Marche n.1224/2015;
- DGR Marche n. 1617 del 28/12/2017.

Motivazione:

Il volontariato ha trovato disciplina organica con la Legge n.266/1991 (Legge quadro sul volontariato) che ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La Regione Marche ha riconosciuto il valore e la funzione delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e ne ha promosso lo sviluppo con Legge Regionale n.48/1995 successivamente abrogata e sostituita con Legge Regionale n.15 del 2012.

La partnership pubblico – privato sociale si rende particolarmente necessaria specie nel settore dell'assistenza domiciliare sanitaria e socio - sanitaria ai pazienti terminali, dell'assistenza territoriale residenziale e semi – residenziale a favore dei pazienti terminali e negli interventi ospedalieri a domicilio che il D.P.C.M. del 29.11.2001 ha inserito tra i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A) e che il D.P.C.M. del 12 Gennaio 2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha ribadito. Detta tipologia di prestazioni sono ricomprese ai sensi del DPCM 14.02.2001 nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

La Legge n.328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” ha fornito indicazioni alle Regioni per la realizzazione della piena integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, soprattutto nell'ambito delle cure ed assistenza domiciliare.

La D.G.R. Marche n.606/2001 avente ad oggetto “*Linee guida regionali per le cure domiciliari*” aveva previsto la necessità di estendere le cure domiciliari, sotto forma di assistenza domiciliare integrata, programmata e domestica ai pazienti in fase critica e/o terminale in quanto il ricorso alle strutture di ricovero è solo una fase del percorso di cure.

Con il Documento del 01/04/2003 “*Modello organizzativo per la realizzazione della rete di cure palliative*”, il Comitato Ministero della Salute per la Cure palliative ha promosso l'integrazione a rete delle numerose Organizzazioni No Profit, in particolare di quelle del volontariato attive da anni nel settore delle cure palliative,

dell'assistenza domiciliare e negli *hospice*, nel rispetto degli standard di autorizzazione/accreditamento tecnologici, strutturali ed organizzativi precedentemente definiti a livello nazionale e regionale.

La necessità di garantire al paziente terminale la migliore assistenza possibile – differenziata a seconda dei bisogni del malato – ha fatto scaturire l'esigenza di creare un sistema a rete che offra maggiore possibilità di integrazione tra diversi modelli di intervento e tra differenti e numerosi soggetti professionali coinvolti. In tale rete di offerte, il domicilio del paziente viene individuato come sede di intervento privilegiata ed in genere preferito dal malato e dalla sua famiglia.

E' ormai acquisita, quale finalità precipua del SSN e SSR, la necessità di trasferire l'assistenza dall'Ospedale al domicilio, come naturale sviluppo della decisione di assistere in modo specialistico pazienti oncologici, mediante la creazione di una rete socio-sanitaria integrata con le organizzazioni no profit, in particolare di quelle del volontariato, attive da anni nel settore.

In tale ottica:

- Il PSR 2003/2006 nel promuovere un'assistenza domiciliare diffusa ed efficace, individuava tra le priorità l'integrazione dell'assistenza realizzata dal SSR e dagli Enti Locali con le reti sociali di solidarietà attraverso forme di collaborazione sviluppate dai soggetti presenti nel territorio.
- Il PSR 2007/2009 ribadiva *“la logica dell'ospedale esteso fino al domicilio del paziente”* e prevedeva di strutturare la rete delle cure palliative e organizzazione dell'assistenza domiciliare attualmente disomogenea” attraverso un luogo per la programmazione e lo sviluppo del piano sanitario oncologico, dove creare un costante rapporto con l'intero mondo professionale e con il volontariato organizzato del settore oncologico. Detti principi sono ribaditi - da ultimo - dal PSSR 2012/2014 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Marche n.38 del 16/12/2011 con specifico riferimento alla valorizzazione delle risorse del volontariato in un'ottica integrata.

I successivi interventi legislativi, tra i quali la Legge n.38 del 15 Marzo 2010, hanno rafforzato il concetto di rete per la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio, costituita dall'insieme delle strutture sanitarie e assistenziali, figure professionali ed associazioni dedicate a fornire tali cure. In tal senso la DGR Marche n.274/2010 sposa la logica della c.d. rete oncologica, anche al fine di garantire la valorizzazione delle risorse del volontariato in un'ottica integrata, con le organizzazioni no profit da anni presenti ed attive sul territorio.

Con D.G.R. Marche n.1665 del 01/12/2003 approvava lo schema di convenzione da stipulare tra le ZZ.TT. e le organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare oncologico. La finalità che la Giunta Regionale ha inteso perseguire con tale provvedimento era quella di garantire alla popolazione della regione, che necessita di cura domiciliari oncologiche, gli stessi adeguati livelli di assistenza, con costi analoghi.

In attuazione del modello di accordo previsto dalla D.G.R. Marche n.1665/2003 e ai sensi della L.n.266 del 11/08/1991 (Legge Quadro sul volontariato) la ex Z.T.13 aveva raggiunto un'intesa con l'allora Associazione Amici sede di Ascoli Piceno ora denominata l'Associazione IOM – Ascoli Piceno Onlus (iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi del D.D.S. n.547 in data 11/10/1996), organizzazione no profit di comprovata esperienza nell'ambito della promozione delle azioni e delle attività nel campo oncologico, operante mediante équipe di specialisti multidisciplinari incluso il sostegno psicologico della persona e della famiglia.

Con tale intesa si è provveduto a disciplinare le tipologie di attività e le modalità di erogazione a cura del personale della predetta associazione a favore dei pazienti oncologici residenti nell'ambito del territorio della ex ZT13 di Ascoli Piceno. L'intesa per la durata annuale con l'Associazione veniva raggiunta ed approvata con

Determina n.308/ZT13 del 28/12/2004. Detto rapporto veniva successivamente rinnovato per le annualità 2006, 2007 e 2008.

La Regione Marche, al fine di garantire una risposta ottimale ai bisogni della popolazione regionale con riguardo alle cure domiciliari oncologiche (e delle loro famiglie), con D.G.R.n.1081 del 30/07/2008 avente per oggetto “*Modifica e approvazione dello schema di convenzione tra ASUR – Zone territoriali e organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in campo domiciliare oncologico*”, ha approvato il nuovo schema di convenzione per regolare, in modo omogeneo, i rapporti tra le Zone Territoriali ed i soggetti *no profit* e definire gli aspetti economici in base alla tipologia degli standard d’assistenza forniti (A - B - C), per l’espletamento delle prestazioni sanitarie assicurate nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) specialistica ai pazienti oncologici.

Nel corso dell’anno 2015 il Nucleo controllo Atti dell’ASUR a fronte della proposta di Determina di rinnovo della convenzione con l’Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus per l’anno 2015 con nota mail del 16/09/2015 comunicava, non risultando disposizioni di avviso contrario da parte della Direzione Generale ASUR, di demandare la competenza in ordine alla adozione dell’atto al Direttore di Area Vasta 5.

Il rapporto convenzionale con l’Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus è stato, da ultimo, rinnovato con Determina del Direttore di AV5 n.1120/AV5 del 04/08/2017.

L’art.36 del nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo n.50/2016, contiene le norme di dettaglio che disciplinano le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Con Determina del DGASUR n.4 del 16/01/2017 ha conferito specifica delega alle Aree Vaste con riguardo alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Preso atto delle modifiche di recente introdotte all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 così come modificato dall’art.25 del D.Lgs.n.56/2017 il quale ha apportato, tra gli altri, alcune variazioni per quanto concerne gli affidamenti sotto - soglia con specifico riferimento agli affidamenti diretti.

Considerato, altresì, che l’Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus – già Amici dello I.O.M. (C.F.92022880444 con sede legale in Ascoli Piceno c/o C.S.V. iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.4 L.R.n.15/2012 con Decreto di Iscrizione del Dirigente del Servizio Sanità n.547 del 11/10/1996 - Cod. Reg. Volontariato n.0237) è l’unica organizzazione di volontariato in ambito operativo sanitario presente nel territorio del Distretto di Ascoli Piceno (A.T.S. 22 – Ascoli Piceno) avente quale specifica e precipua *mission* - risultante dal predetto Decreto Regionale - quella dell’assistenza sanitaria domiciliare ai malati terminali oncologici. Detta Associazione sin dall’anno 2004 è impegnata in sinergia con l’A.D.I. nell’assistenza oncologica e cure palliative ai pazienti del territorio dell’Area Vasta 5 - Ambito di Ascoli Piceno.

L’art.4 c.4 della succitata L.R. n.15/2012 stabilisce che l’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni con la Regione, enti da essa dipendenti ed enti locali.

Anche per l’anno 2018, stante il permanere dell’impossibilità di garantire il servizio con personale dipendente, l’Area Vasta 5 ha ravvisato la necessità di acquisire prestazioni oncologiche domiciliari, senza soluzione di continuità, dall’Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus tenuto conto delle condizioni economico - disciplinari di cui alla D.G.R. Marche n.1081/2008 integrandone i contenuti mediante l’introduzione di specifica clausola in materia di riservatezza ai sensi del vigente Regolamento privacy dell’ASUR Marche nonché in relazione alle indicazioni del Direttore del Distretto di Ascoli Piceno.

Con nota prot.n.15/2018 l'Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus ha chiesto a questa Amministrazione la formalizzazione del rinnovo per l'anno 2018 del rapporto convenzionale in parola. In ragione di quanto sopra, il Direttore della proponente U.O.C. - con nota ID:942956/2018 e successiva di sollecito ID:953475 del 26/03/2018 - ha richiesto in merito il parere del Dirigente della U.O.C. D.A.T. e del Direttore del Distretto di Ascoli Piceno (Dr.ssa Giovanna Picciotti).

In riscontro alle predette note, con nota congiunta ID n.962959 del 18/04/2018, il Direttore del Distretto di Ascoli Piceno ed il Dirigente della U.O.C. DAT, hanno comunicato alla proponente U.O.C il parere positivo in merito al rinnovo della convenzione, per l'anno 2018, alle medesime condizioni economico - disciplinari di cui allo schema di convenzione da ultimo approvato con la succitata Determina n.1120/AV5 del 04/08/2017.

Preso atto dei contenuti di cui alla D.G.R. Marche n.1617 del 28/12/2017 la quale - con riferimento ai parametri di spesa per le attività istituzionali - stabilisce nell'ambito della Gestione provvisoria per l'anno 2018 il mantenimento degli stessi livelli di spesa di cui all'anno 2017.

Con riferimento al tetto massimo di spesa per l'anno 2018, si specifica che lo stesso è determinato nel rispetto delle indicazioni economiche di cui alla D.G.R. Marche n.1617/2017, in un importo massimo rimborsabile pari a complessivi € 15.044,08 (tenuto conto della previsione di spesa di cui all'anno 2017, del volume economico riconoscibile per il numero massimo di n.20 pazienti per la tariffa regionale di complessivi € 550,00 nonché ulteriori eventuali pazienti eccedenti presi eventualmente in carico in via straordinaria in ragione di apposita previa autorizzazione del Servizio Cure domiciliari secondo quanto previsto nell'allegato schema di convenzione).

In ragione di quanto sopra si ritiene, pertanto, di dover procedere alla stipula di rapporto convenzionale relativo all'annualità 2018 tra questa AV5 e l'Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus, tenuto conto dei contenuti di cui alla D.G.R. Marche n.1081 del 30/07/2008, anche a sanatoria per le prestazioni già rese a far data dal 01/01/2018, con previsione delle seguenti condizioni essenziali:

- Assistenza a massimo n.20 pazienti per l'annualità 2018;
- Piano assistenziale della durata minima di gg.15 e non superiore ad anni uno (1);
- Erogazione all'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus di un contributo annuo onnicomprensivo per paziente di € 550,00 per complessivi massimi n.20 pazienti oltre quanto previsto dall'art.5 del predetto schema di convenzione con riguardo agli eventuali pazienti eccedenti il numero massimo degli assistibili da prendersi in carico solo previa autorizzazione del Servizio Cure domiciliari, con un tetto di spesa annuo complessivo presunto non superiore ad € 15.044,08 tenuto conto altresì delle caratteristiche tecnico - organizzative dell'assistenza sanitaria fornita in ordine alle prestazioni sanitarie assicurate, da inquadrarsi nella Tipologia "C" in relazione ai parametri classificatori previsti dalla predetta D.G.R. Marche n.1081 del 30/07/2008.

Per le considerazioni sopra espresse in esecuzione delle indicazioni del Direttore di U.O.C.

SI PROPONE

1. Di stipulare, per l'annualità 2018, apposita convenzione ai sensi della D.G.R. Marche n.1081 del 30/07/2008, con l'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus avente Sede in Ascoli Piceno, Via della Cardatura - Zona Industriale c/o Centro Servizi per il volontariato - C.F. 92022880444 iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.4 L.R.n.15/2012 con Decreto di Iscrizione n.547 del 11/10/1996 (Cod. Reg. Volontariato n.0237), per l'erogazione di prestazioni assistenziali domiciliari a pazienti oncologici nell'ambito distrettuale di Ascoli Piceno, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio.

2. Di dare atto che il rapporto convenzionale in oggetto ha durata annuale con decorrenza a far data dal 01/01/2018 anche a sanatoria per le prestazioni già erogate dall'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus nel periodo pregresso all'adozione del presente atto.
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione (All.1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra le parti.
4. Di dare atto che per il numero massimo di pazienti assistibili per l'annualità 2018, pari a n.20, questa Area Vasta n.5 corrisponderà all'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus un contributo omnicomprendente annuo per paziente di € 550,00, in relazione ad un piano assistenziale di durata non inferiore a gg.15 e non superiore ad anni uno, fatto salvo quanto previsto per eventuali pazienti eccedenti il numero massimo degli assistibili da prendersi in carico soltanto previa autorizzazione del Servizio Cure Domiciliari, con oneri a carico della presente convenzione ridefiniti con abbattimento del compenso ai sensi di quanto previsto all'art.5 dello schema di convenzione che si richiama per intero, in linea con quanto previsto dalla predetta DGR Marche 1081/2008.
5. Di demandare al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno gli adempimenti necessari alla corretta gestione degli aspetti esecutivi del rapporto convenzionale in oggetto.
6. Di precisare che la spesa massima presunta di complessivi € 15.044,08 - pari a quella dell'anno 2017 - sarà registrata al bilancio 2018 sull'autorizzazione di spesa n.30 Sub2, C.E. n.0505120101 (*Acquisto di altre prestazioni sanitarie*) assegnato alla U.O.C D.A.T.
7. Di specificare che, qualora intervenissero cambiamenti normativi ed economici ritenuti essenziali per garantire la corretta prosecuzione del rapporto convenzionale, l'AV5 rivaluterà conseguentemente l'accordo in essere.
8. Di autorizzare la U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale a provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Associazione I.O.M Ascoli Piceno Onlus, anche a sanatoria per le prestazioni già rese a far data dal 01/01/2018, previa verifica della regolarità delle stesse; dando altresì mandato alla predetta U.O.C. di procedere alla verifica e monitoraggio, nel periodo di vigenza del rapporto convenzionale, in ordine al rispetto degli indirizzi di cui alla D.G.R. Marche n.884/2013.
9. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative di Area Vasta: UOC Direzione Amministrativa Territoriale; Distretto di Ascoli Piceno, Nucleo Controllo atti.
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
12. Di dare atto che, a norma dell'art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n.5.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Marco Tempera)

IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Direttore U.O.C
Supporto all' Area Affari Generali e Contenzioso
(Dott. Marco Ojetti)

- ALLEGATI -

Allegato n.1: Convenzione IOM – ASUR/Area Vasta n.5 – Anno 2018.

ALLEGATO N.1

**CONVENZIONE TRA ASUR – AREA VASTA 5 ED ASSOCIAZIONE IOM –
ASCOLI PICENO ONLUS PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE
SPECIALISTICA AI PAZIENTI ONCOLOGICI - ANNO 2018.**

In esecuzione della Determina n. _____ /AV5 del _____

TRA

**La ASUR - AREA VASTA N.5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del
Tronto** con sede legale in Via Oberdan n.2, 60122 Ancona C.F. e P.IVA
02175860424 e Sede amministrativa in Via degli Iris – Ascoli Piceno, nella
persona del Direttore di Area Vasta n.5, Avv. Giulietta Capocasa, domiciliata
pro tempore per la carica come sopra;

E

L'Associazione I.O.M. Ascoli Piceno Onlus, C.F.92022880444 con sede
in Ascoli Piceno Via della Cardatura Zona Industriale c/o C.S.V.
rappresentata dal Presidente Dr.ssa Ludovica Teodori e domiciliata per la
carica come sopra. L'Associazione IOM è iscritta nel Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.4 L.R.n.15/2012 con Decreto
di Iscrizione n.547 del 11/10/1996 (Cod. Reg. Volontariato n.0237).

RICHIAMATA

La Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1081 del 30/07/2008,
avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra le Zone
Territoriali ed organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare
oncologico", con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra le
Zone Territoriali e le Organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare
oncologico per l'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare

Integrata specialistica ai pazienti oncologici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Nell'ambito dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a pazienti oncologici, la Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno si avvale della collaborazione dello IOM Ascoli Piceno Onlus, per l'esecuzione delle seguenti attività oggetto di tale convenzione:

- Medico specialistiche fisiatriche
- Psicologiche
- Socio-assistenziali
- di volontariato
- Formative

L'associazione IOM, per caratteristiche tecniche - organizzative, rientra nella Tipologia C) delle Associazioni di Volontariato.

La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi.

Art.2 - Livello decisionale e responsabilità organizzativa

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni della Area Vasta n.5.

Lo IOM collabora quindi con essa attraverso un rapporto funzionalmente subordinato. Il livello operativo è distrettuale.

Il Responsabile organizzativo è individuato dal Responsabile del Distretto di Ascoli Piceno, partecipa all'Unità Valutativa Distrettuale (UVD) e rappresenta l'interfaccia zonale dello IOM.

La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale

(PAI) sono a cura dell'UVD.

Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante dell'UVD.

Un rappresentante dello IOM partecipa alle attività dell'UVD.

ART.3 - Modalità operative per la presa in carico dei pazienti

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete al medico di medicina generale e va trasmessa al Servizio Cure Domiciliari.

La presa in carico del paziente è a cura del Servizio Cure Domiciliari, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che vengono individuati dalla UVD quali casi in possesso dei requisiti per ricevere l'ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri di ammissibilità di cui all'art.5.

Concordato il PAI, lo IOM attiva nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il domicilio (entro 24 ore).

Lo IOM redige un rapporto finale sugli interventi effettuati che viene trasmesso al Servizio Cure Domiciliari.

ART.4 - Rapporti con U.O. Oncologia

La U.O. Oncologia, competente per territorio, garantisce la eventuale consulenza secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Integrato individuale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero, garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta.

ART.5 - Criteri di ammissibilità e numero di pazienti assistibili

L'U.V.D. provvede ad individuare la tipologia dei pazienti da inserire nel progetto sulla base dei seguenti criteri necessari e sufficienti per l'ammissibilità:

a. Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla

guarigione o al rallentamento della malattia;

b. Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance – status uguale o inferiore al 50% secondo la Scala di Karnofsky;

c. Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi.

Il numero massimo dei pazienti assistibili nel corso dell'annualità di vigenza della presente convenzione non potrà essere superiore a n.20 con riferimento alla Area Vasta n.5 – Ambito Territoriale di Ascoli Piceno.

Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno. In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinvio all'UVD per un nuovo eventuale PAI.

Gli eventuali pazienti eccedenti il numero massimo degli assistibili dovranno essere presi in carico soltanto previa autorizzazione del Servizio Cure Domiciliari, con oneri a carico della presente convenzione ridefiniti con abbattimento del compenso di cui all'art.10 nella misura del 30%.

Resta ferma la possibilità da parte dell'associazione di erogare assistenza con oneri a proprio carico.

ART.6 - Gestione delle eventuali liste di attesa

Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero massimo di pazienti assistibili, ovvero nel caso che numerose richieste da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste di attesa sono gestite direttamente dal Servizio Cure Domiciliari, previo accordo con il soggetto convenzionato, secondo i seguenti criteri:

a. Gravità clinica;

b. Condizioni psico - socio familiari;

c. Data della domanda.

ART.7 - Oneri della Area Vasta n.5

La Area Vasta n.5 si impegna a:

A→ mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione degli interventi, di formazione e di supervisione degli operatori sanitari, nonché per ogni altra necessità logistica (l'utilizzo di locale c/o la sede del Poliambulatorio di Comunanza per attività di segreteria del punto IOM potrà aversi su intesa tra il Comune proprietario dell'immobile e l'Associazione stessa). Il personale sanitario dello IOM è ammesso a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Area Vasta n.5 per i propri dipendenti;

B→ assicurare il corretto funzionamento della UVD e la stesura del PAI per ciascun paziente, in tempi congrui;

C→ assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci;

D→ provvedere con proprio personale all'erogazione delle prestazioni non oggetto della presente convenzione ma previste dal PAI, in forma integrata con lo IOM;

E→ promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali, con particolare riferimento al Servizio Assistenza Domestica (SAD) erogato dai Comuni.

ART.8 - Oneri del soggetto convenzionato

Lo IOM si impegna ad:

- Assicurare la disponibilità del proprio personale sul territorio della Area Vasta n.5 – Ambito Distrettuale di Ascoli Piceno, di concerto con il Servizio Cure Domiciliari, per assistere pazienti entro il limite numerico individuato nel precedente art.5;

ALBO PRETORIO

- Assicurare la disponibilità e la presenza delle seguenti figure professionali:

- Coordinatore/Medico fisiatra;
- Psicologo: il quale assicura mediamente un intervento di 60 min. la settimana per paziente per il sostegno psicologico del malato e dei suoi familiari. Inoltre si confronta in via continuativa con i volontari per i quali organizza almeno una riunione al mese;
- Fisioterapista: assicura mediamente tre ore di assistenza la settimana per paziente per la prevenzione e cura della sindrome da allettamento con un numero di accessi variabile da tre a cinque e ripetibile a cicli;
- Operatore di cura della persona, il quale assicura mediamente tre ore di assistenza alla settimana per paziente per la cura e l'igiene personale con un numero di interventi variabile da uno a tre;
- Volontari (comprendono anche un barbiere – parrucchiere), con competenze socio sanitarie, adeguatamente formati, i quali assicurano mediamente due interventi di 90 min. la settimana per paziente per la compagnia al malato per il sostegno alla famiglia e a supporto degli operatori professionali.

Il servizio è garantito sette giorni su sette, compresi i festivi e i prefestivi.

L'erogazione dell'assistenza a cura dello IOM sarà effettuata in giorni e fasce orarie da concordare con il Servizio Cure Domiciliari, ove non già espressamente previsto negli articoli che precedono.

- Assicurare la reperibilità telefonica dei propri operatori h12 ore;
- Assicurare le seguenti ulteriori sottoelencate prestazioni:

fornitura di presidi (carrozine, piantane, materassi antidecubito, letti ospedalieri) nei limiti della relativa effettiva disponibilità;

- Assicurare le prestazioni definite nel PAI.

Lo I.O.M. organizza corsi di formazione e aggiornamento per volontari.

ART.9 - Fornitura farmaci e materiale sanitario

La fornitura dei farmaci e del materiale sanitario d'uso per l'assistenza oggetto della presente convenzione è a totale carico della Area Vasta n.5, secondo le linee guida regionali per la distribuzione diretta dei farmaci e nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittivi di cui alla D.G.R. Marche n.140 del 02/02/2009.

La prescrizione dei farmaci deve avvenire ad opera del Medico di medicina generale, responsabile clinico - terapeutico del proprio paziente.

ART.10 - Aspetti economici

La Area Vasta n.5 corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo onnicomprensivo di € 550,00 per ciascun paziente assistito.

ART.11 - Monitoraggio dell'assistenza

E' compito della Area Vasta n.5, attraverso il proprio personale del Distretto di Ascoli Piceno, verificare periodicamente le modalità di esecuzione del presente accordo. In caso di gravi inadempienze l'Area Vasta n.5 – a suo insindacabile giudizio – ne può disporre l'immediata sospensione o risoluzione.

ART.12 - Risoluzione della convenzione

E' facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R. E' fatta salva la facoltà della Area Vasta n.5 di

risolvere il contratto in caso di comprovate inadempienze della controparte nelle modalità di svolgimento del servizio motivate dalla Direzione del Distretto di Ascoli Piceno.

ART.13 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del 01/01/2018. L'Area Vasta n.5 si riserva - permanendone le condizioni che ne hanno determinato la stipula - di rinnovare la convenzione con apposito atto. In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o normative la convenzione può essere rivista.

ART.14 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

ART.15 - Riservatezza

Lo IOM si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione della presente convenzione ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni da fornirsi. Si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.

Il legale rappresentante dell'Associazione IOM Ascoli Piceno Onlus, con la sottoscrizione della presente convenzione, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.

ART.16 - Norme finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR.131 del 26/04/1986, con oneri a cura della

parte richiedente.

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ASUR - AREA VASTA 5 Associazione I.O.M Ascoli Piceno Onlus

Il Direttore di Area Vasta

Il Presidente

(Avv. Giulietta Capocasa)

(Dr.ssa Ludovica Teodori)

Ascoli Piceno

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 07 Marzo 2005 n.82 recante il "Codice dell'Amministrazione digitale".